

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

## PARTE PRIMA

### AVVISI

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 5 aprile 2002 n. 16

**Modifiche all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.**

pag. 112

**LEGGE REGIONALE 15 aprile 2002 n. 17**

**Riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni.** pag. 112

**LEGGE REGIONALE 15 aprile 2002 n. 18**

**Organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.** pag. 114

**ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 28 febbraio 2002 N. 72**

**Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).** pag. 116

**AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 "Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie" (pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002 n. 3 - parte I).** pag. 118

**ERRATA CORRIGE**

**Comunicato relativo alla legge regionale 12 marzo 2002 n. 10 "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" (pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 - parte I).** pag. 118

## LEGGE REGIONALE 5 aprile 2002 n. 16

**Modifiche all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni effettuate all'estero.”.

### Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2002 N. 16

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 marzo 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 229, su proposta dei Consiglieri G. Barci e F. Vassallo;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 13 marzo 2002;*
- c) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 21 marzo 2002;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2002;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 3 maggio 2002.*

### 2. Note agli articoli

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987 n. 8 suppl. straord., è stata più volte modificata e, ultimo, dalla legge regionale 4 maggio 2001 n. 10, pubblicata nel B.U. 23 maggio 2001 n. 5 P.I.*

---

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 2002 n. 17

**Riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (Norme**

**per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Disposizioni transitorie per le domande di contributo)

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributi, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni, è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data d'entrata in vigore del programma pluriennale di promozione culturale 2001-2003.
2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle iniziative di promozione culturale da realizzarsi nel corso dell'anno 2002.

**Articolo 2**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
15 APRILE 2002 N. 17**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati*

*sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*1. Dati relativi all'iter di formazione della legge*

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore M.A. Ceppellini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1° febbraio 2002 n. 62;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 febbraio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 216;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 6 febbraio 2002;*
- d) la II Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 18 marzo 2002;*
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2002 (Relatori Consiglieri N. Abbundo e F. Vassallo);*
- f) la legge entra in vigore il 3 maggio 2002.*

*2. Relazioni al Consiglio regionale*

*Relazione di maggioranza (Consigliere N. Abbundo)*

*Con questo disegno di legge, sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, si rende necessario, soltanto per l'anno in corso, spostare la scadenza di presentazione delle domande relative a manifestazioni o interventi da effettuarsi nel corso del 2002, al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del nuovo Programma di promozione culturale, allo scopo di consentire il collegamento al nuovo Programma, riaprendo i termini per la presentazione di richieste di contributi. Si evitano, quindi, contrasti tra i contenuti del Programma e le richieste di contributo per le manifestazioni da finanziarsi nel corso del 2002.*

*Le disposizioni del presente disegno di legge determinano anche le modalità per stabilire i parametri per la concessione di contributi sulla base degli indirizzi e dei criteri di cui all'emanando Programma di promozione culturale.*

*Relazione di minoranza (Consigliere F. Vassallo)*

*Per quanto concerne il Ddl n. 216/2002 si esprime una valutazione critica il cui esito definitivo sarà deciso in Consiglio regionale nel corso della discussione.*

*Si ritiene che l'approvazione del DDL 216 possa ritardare fortemente l'attuazione delle attività di promozione culturale per il 2002, tenuto conto che per il 2001 in una situazione analoga si era deciso di prorogare il vecchio programma.*

*Inoltre, la decisione di assegnare alla Giunta regionale la definizione delle modalità di presentazione delle richieste di contributo nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse oltre ad esaurire completamente il Consiglio del diritto di esprimersi su tali questioni per l'anno 2002, rappresenta una deroga che non si ritiene sufficientemente motivata al procedimento previsto dalla l.r. 7/83 che, seppure complesso, garantisce una equa distribuzione degli stanziamenti nonché la qualità dei progetti finanziati.*

### 3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, pubblicata nel B.U. 30 marzo 1983 n. 13, è stata modificata dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 28, pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990 n. 11 P.I., dalla legge regionale 30 dicembre 1992 n. 43, pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1993 n. 1 P.I. e, in ultimo, dalla legge regionale 27 marzo 2000 n. 34, pubblicata nel B.U. 19 aprile 2000 n. 8 P.I.*
- *Il programma pluriennale di promozione culturale 2001-2003 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 3 aprile 2002.*

### 4. Struttura di riferimento:

*Ufficio Promozione Culturale.*

---

## **LEGGE REGIONALE 15 aprile 2002 n. 18**

### **Organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

(Principi)

1. Nell'ambito delle disposizioni statutarie, legislative e regolamentari, l'Ufficio di Presidenza autonomamente organizza le strutture facenti capo al Consiglio regionale.

### **Articolo 2**

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 l'Ufficio di Presidenza stabilisce:
  - a) l'assetto organizzativo delle strutture del Consiglio regionale e le successive modifiche;
  - b) la dotazione organica e i fabbisogni di personale del Consiglio regionale, nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento del Consiglio regionale;
  - c) la nomina e la revoca del Segretario generale, del Direttore di dipartimento e dei dirigenti delle strutture facenti capo al Consiglio regionale;
  - d) la valutazione dell'operato del Segretario generale, del Direttore di dipartimento e dei dirigenti del Consiglio regionale, in relazione agli obiettivi prefissati;
  - e) il collocamento in disponibilità dei dirigenti del Consiglio regionale e la risoluzione del relativo rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3**

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assicura al Consiglio e all'Ufficio di Presidenza il supporto per l'espletamento delle loro funzioni ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 26/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed esercita, relativamente alle strutture ed al personale facenti capo al Consiglio re-

gionale, le medesime funzioni attribuite al Segretario generale della Giunta regionale in materia di organizzazione e gestione del personale.

#### Articolo 4

(Competenze della Dirigenza)

1. Il Direttore di dipartimento del Consiglio regionale e i dirigenti del Consiglio esercitano per le strutture consiliari gli adempimenti relativi alla organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che i Direttori generali e i dirigenti delle strutture facenti capo alla Giunta regionale esercitano per le strutture di propria competenza.

#### Articolo 5

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Stante l'unicità del ruolo del personale di Consiglio e Giunta e la conseguente unicità del trattamento economico e dello stato giuridico del personale regionale, la contrattazione decentrata avviene in unica sede; della delegazione di parte pubblica fa parte il Direttore di dipartimento del Consiglio regionale o suo delegato.

#### Articolo 6

(Reclutamento del personale)

1. Ai fini della copertura dei posti vacanti in organico, l'Ufficio di Presidenza può richiedere alla Giunta regionale la copertura dei posti stessi ovvero, nei casi di specifiche esigenze del Consiglio regionale, procedere direttamente all'assunzione del personale attraverso l'espletamento di procedure concorsuali o selezioni pubbliche, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.
2. Per particolari fabbisogni l'Ufficio di Presidenza può, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, fare ricorso alle forme di flessibilità previste dalla vigente normativa in materia.

#### Articolo 7

(Formazione)

1. L'Ufficio di Presidenza individua ogni anno,

su proposta del Segretario generale, nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento del Consiglio regionale, la quota delle medesime necessaria per la formazione dei dirigenti e del personale del Consiglio regionale.

#### Articolo 8

(Attribuzione di competenze)

1. Lo svolgimento degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge spetta alla struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---



---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2002 N. 18

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge
  - a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 agosto 2001 dove ha acquisito il numero d'ordine 160 su iniziativa dei Consiglieri V. G. Plinio, F. Bruzzone, G. Ronzitti, M. Maggi e V. M. Nesci;
  - b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento Interno del Consiglio regionale in data 13 agosto 2001;
  - c) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul testo riformulato il 21 marzo 2001;

d) *il Consiglio regionale ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 aprile 2002;*

e) *la legge regionale entra in vigore il 17 maggio 2002.*

## 2. Note agli articoli

### Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 20 giugno 1994 n. 26, pubblicata nel B.U. 29 giugno 1994 n. 14 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 20 maggio 1997 n. 18, pubblicata nel B.U. 11 giugno 1997 n. 9 P.I.*

---

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 28 febbraio 2002, n. 72.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare Ruperto	Presidente
- Massimo Vari	Giudice
- Riccardo Chieppa	Giudice
- Valerio Onida	Giudice
- Carlo Mezzanotte	Giudice
- Fernanda Contri	Giudice
- Guido Neppi Modona	Giudice
- Pietro Alberto Capotosti	Giudice
- Annibale Marini	Giudice
- Franco Bile	Giudice
- Giovanni Maria Flick	Giudice
- Francesco Amirante	Giudice

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La Spezia, il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova e il 23 maggio 2001 dalla Corte di appello di Genova, rispettivamente iscritte al n. 802 del registro ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2000 e nn. 10, 11 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 12 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento all'art. 117 della Costituzione (r.o. n. 802 del 2000), il Tribunale di Milano, V sezione civile, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento all'art. 117 della Costituzione (r.o. n. 143 del 2000), il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 dicembre 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione (r.o. n. 180 del 2001) e la Corte d'appello di Genova, sezione I civile, con ordinanza emessa il 23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione (r.o. n. 584 del 2001);

che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche, censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26

nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali;

che i giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, i rimettenti richiamano il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae se stessa "alla soggettività pro-

cessuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio";

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

che con distinti atti, di contenuto in larga misura coincidenti, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria, parte nei processi principali, chiedendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della gestione di legittimità costituzionale.

Considerato che l'indennità delle norme impuginate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impuginate sono state censurate dai giudici a quibus in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché riesaminino i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.



PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte d'appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

PRESIDENTE  
Cesare Ruperto

REDATTORE  
Piero Alberto Capotosti

CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002.

---

---

**AVVISO DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 "Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie" (pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002 n. 3 - parte I).**

Alla pagina 31 del B.U. 27 febbraio 2002 n. 3

- parte I, dove è pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) le parole "Titolo VI" sono sostituite con le parole "Titolo V".

Alla pagina 32 del medesimo B.U. le parole "Titolo VII" sono sostituite con le parole "Titolo VI".

---

---

**ERRATA CORRIGE**

**Comunicato relativo alla legge regionale 12 marzo 2002 n. 10 "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 6 settembre 1999 n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie" (pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 - parte I).**

Relativamente agli estremi della legge regionale sopra citata, riportata sia nel sommario che alla pag. 70 del B.U. 3 aprile 2002 n. 6 - parte I, anziché "legge regionale 22 marzo 2002 n. 10" leggasi "legge regionale 12 marzo 2002 n. 10".